

Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Municipale a favore di terzi.

Articolo 1 - Oggetto

La presente disciplina riguarda le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Municipale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

Articolo 2 - Prestazioni a pagamento

I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nella tabella riportata nell'allegato 2 alla deliberazione di adozione. Dette tariffe saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale. I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento: a) servizi diretti a disciplinare il traffico: - in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli; - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità; b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

Articolo 3 - Prestazioni escluse

1) Sono escluse:

- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'articolo 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- le prestazioni del personale di Polizia Municipale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.

2) sono inoltre escluse:

- le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- le manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- le feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- gli eventi sportivi di rilevante interesse pubblico;
- gli altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico. Il patrocinio non si parifica negli effetti al suddetto riconoscimento;
- tutte le manifestazioni e/o eventi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, la competente Autorità abbia fatto specifica richiesta e vi sia, susseguentemente, una disposizione del Sindaco.

Articolo 4 – Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 20 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 3 alla deliberazione di adozione, dovrà essere specificato:

- il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- la data e la durata dell'evento (orario di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Municipale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi necessari.

Articolo 5 – Istruttoria della domanda

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ideale svolgimento dell'evento e, in caso di ammissibilità, ne quantifica i costi. Il Comandante, valutati tutti gli elementi essenziali della manifestazione o dell'attività privata e l'impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione e sulla urbana, determina il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio deve essere svolto.

Articolo 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato 2 alla deliberazione di adozione; essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente.

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta del pagamento al Comando della Polizia Municipale tassativamente 7 giorni prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Municipale non sarà effettuato.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione della richiesta integrazione; per le riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.4.1910, n. 639.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Municipale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma già quantificata viene circoscritta all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Articolo 7 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- i servizi a favore di privati sono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario purché non sia superato l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
- le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Municipale non siano conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Articolo 8 – Divieti

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento. Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.